



**Confederazione
Italiana
Agricoltori
Emilia-Romagna**

PROVVEDIMENTO “CURA ITALIA”

Decreto-Legge n. 18 del 17/3/2020

SCHEDE DI SINTESI E NOTE A CURA DI CIA EMILIA-ROMAGNA

Gruppo di Lavoro:

Mirco Conti

Stefania Flammia

Corrado Fusai

Manuel Quattrini

TITOLO II

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

CASSA INTEGRAZIONE

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI

SCUOLE CHIUSE: CONGEDO SPECIFICO O BABY-SITTING

AUMENTO DEI PERMESSI MENSILI DI MARZO E APRILE PER ASSISTENZA HANDICAP GRAVI (LEGGE 104/1992)

PERMESSI DAL LAVORO PER LA FUNZIONE DI SINDACO

PERIODI DI QUARANTENA IN SORVEGLIANZA ATTIVA O PERMANENZA DOMICILIARE FIDUCIARIA (equiparati a malattia)

INDENNITÀ UNA TANTUM A VARIE CATEGORIE DI LAVORATORI

PROROGA DEI TERMINI PER LE DOMANDE DI DS AGRICOLE, NASPI E DIS-COLL

SOSPENSIONE TERMINI DECADENZIALI E DI PRESCRIZIONE IN MATERIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA (INPS E INAIL)

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'INAIL

DISPOSIZIONI PER I PATRONATI

SOSPENSIONE TERMINI VERSAMENTI CONTRIBUTI E PREMI DATORI DI LAVORO DOMESTICO

SOSPENSIONE TERMINI PRESCRIZIONALI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI

GRAVI PATOLOGIE E PRECEDENZA NELLO SMART WORKING DIPENDENTI SETTORE PRIVATO

SOSPENSIONE CONDIZIONALITÀ PER REDDITO DI CITTADINANZA E PERCETTORI INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE

SOSPENSIONE ATTIVITÀ COMITATI INPS

REDDITO DI ULTIMA ISTANZA

TITOLO IV

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE

RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA A FAVORE DEL SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO

SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI PER TUTTI I CONTRIBUENTI

TABELLE RIASSUNTIVE ADEMPIMENTI E VERSAMENTI

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI

CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

CREDITO D'IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI

EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLE MISURE DI CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

PROROGA VERSAMENTI NEL SETTORE DEI GIOCHI

POTENZIAMENTO DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

MENZIONE PER LA RINUNCIA ALLE SOSPENSIONI

MISURE URGENTI IN MATERIA DI DIFFERIMENTO DELLE UDIENZE E SOSPENSIONE DEI TERMINI NEI PROCEDIMENTI TRIBUTARI

CREDITO E FINANZA

INDICE PER PUNTI (SEGUIRANNO SCHEDE ED APPROFONDIMENTI)

CASSA INTEGRAZIONE

<p>Art. 19 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)</p>	<p>Le imprese che hanno diritto ai trattamenti ordinari di integrazione salariale e assegno ordinario (tra cui quasi tutte le CIA e le società controllate e collegate) che sospendono o riducono l'attività a seguito dell'emergenza epidemiologica in corso hanno diritto a presentare la domanda di integrazione salariale con causale "Emergenza CODIV-19" per numero 9 settimane decorrenti dal 23/02/2020 fino al agosto 2020.</p> <p>La domanda va presentata all'INPS e non è necessaria la procedura formale preventiva di comunicazione sindacale; è necessaria tuttavia la informazione, consultazione ed esame congiunto sindacale che può essere svolto anche in via telematica entro 3 gg dall'invio della domanda ad INPS. In realtà la disposizione non è scritta chiaramente e siamo in attesa di approfondimento.</p> <p>Hanno diritto all'assegno ordinario anche i dipendenti iscritti al FIS di imprese con più di 5 dipendenti.</p> <p>Il trattamento , su istanza del datore di lavoro, può essere concesso anche con la modalità del pagamento diretto da parte di INPS.</p> <p>I lavoratori destinatari sono quelli dipendenti dei datori di lavoro alla data del 23 febbraio 2020 indipendentemente dall'anzianità di servizio (non rilevano gli ordinari 90 gg di anzianità).</p> <p>La tempistica di presentazione non è la consueta (15 gg dall'inizio dell'evento) ma la cassa è attivabile retroattivamente fino al 23 febbraio (in particolare entro la fine del 4 mese successivo all'inizio della sospensione).</p> <p>Non è previsto il versamento del contributo di accesso addizionale. L'importo spettante è pari all'80% della retribuzione imponibile a fini previdenziali.</p> <p>Da approfondimenti nazionali si apprende che non saranno autorizzati trattamenti nel caso di presenza di ferie o permessi residui.</p> <p>E' previsto un limite di spesa.</p> <p>Per quanto riguarda le imprese agricole che hanno in forza OTI e Impiegati e Quadri è possibile attivare la CISOA (strumento ordinario di integrazione salariale) .</p> <p>Sarebbe utilizzabile la motivazione della stasi stagionale per "Emergenza Covid-19 di cui al D.L. 9/2020". La durata come sappiamo è di 90gg/anno per ciascun dipendente. Cisoa prevede che il trattamento venga anticipato da parte dell'azienda evidenziato In denuncia DMAG/Uniemens e compensato con i contributi dovuti per il periodo previa autorizzazione da parte delle Commissioni territoriali INPS.</p>
<p>Art. 20 (Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria)</p>	

<p>Art. 21 (Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso)</p>	
<p>Art. 22 (Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga)</p>	<p>I datori di lavoro privati per i quali non trovano applicazione le tutele previste in tema di sospensione o riduzione di orario, in particolare le nostre imprese agricole (per OTD, OTI + impiegati e quadri che non hanno l'anzianità prevista, oppure OTI ,impiegati e quadri che hanno finito la CISOA) possono riconoscere un trattamento di cassa integrazione in Deroga , in conseguenza della situazione epidemiologica legata al COVID-19, per la durata del rapporto di lavoro e per numero massimo di 9 settimane.</p> <p>Tale beneficio, nelle aziende con più di 5 dipendenti, è riconosciuto previo accordo sindacale (NB: Ad oggi non è stata chiarita la modalità di calcolo della soglia).</p> <p>Tali periodi autorizzati sono coperti da contribuzione figurativa e sono equiparati a lavoro ai fini della disoccupazione agricola .</p> <p>Il trattamento spetta ai lavoratori in forza al 23 febbraio 2020. Non è necessaria alcuna anzianità contributiva e non è previsto il versamento del contributo addizionale .</p> <p>Le domande sono presentate alla Regione, la quale trasmette i provvedimenti autorizzativi ad INPS. Il trattamento è concesso esclusivamente con la modalità del pagamento diretto da parte di INPS ai lavoratori beneficiari.</p> <p>Sulla base di precedenti circolari è prevista la fruizione preventiva delle ferie e permessi prima dell'attivazione della cassa integrazione in deroga</p> <p>È previsto un limite di spesa.</p> <p><i>Per emilia romagna vi era già vigente un accordo regionale che prevedeva la possibilità di richiedere la Cassa in Deroga ai sensi dell'art 17 DL 9/2020 per 1 mese. La casistica è sempre quella sopra descritta.</i></p> <p><i>I due provvedimenti risultano ovviamente cumulabili.</i></p>

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI

<p>Art. 46</p>	<p>A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (17/03/2020) l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 gg e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.</p> <p>In particolare dal 17/3 per 60 gg i datori di lavoro non possono licenziare per GMO e le eventuali procedure avviate a partire dal 23/2 e fino al 17/3 sono state sospese per 60 gg. In questi ultimi casi dovrebbe essere fatta salva la decorrenza del preavviso ma al momento non vi sono circolari in merito.</p>
----------------	---

SCUOLE CHIUSE: CONGEDO SPECIFICO O BABY-SITTING

<p>Artt. 23 e 25</p> <p>Misure per chi ha i figli a casa da scuola</p>	<p>1. Congedo ai genitori per figli minori di anni 12 e Indennità erogata per la durata del congedo medesimo</p> <p>Destinatari:</p> <ul style="list-style-type: none">- Lavoratori dipendenti del settore privato- Lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps- Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni Speciali Inps (Art, Com e Cd-Cm-lap) <p>Durata Congedo:</p> <ul style="list-style-type: none">- periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 gg, a decorrere dal 5 marzo, riconoscibile ad uno solo dei genitori, anche alternativamente <p>Condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. <p>Importo indennità:</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Lavoratori dipendenti settore privato</i> = 50% della retribuzione, calcolata ex art. 23 Dlgs n. 151/2001 (calcolo dell'indennità di maternità): È la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità (con espressa esclusione del rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati). La retribuzione da considerare è costituita dagli stessi elementi utili agli effetti delle indennità economiche di malattia. <p>Retribuzione media globale giornaliera per la GENERALITÀ DEI LAVORATORI = importo che si ottiene dividendo per 30 l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo. In caso di mancato svolgimento dell'intero periodo lavorativo mensile per sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto per interruzione del rapporto stesso o per recente assunzione, si usa l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso.</p> <p>Retribuzione media globale giornaliera per gli OPERAI AGRICOLI =</p> <ul style="list-style-type: none">a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per la effettuazione di ore di lavoro straordinario, l'orario medio effettivamente praticato superi le otto ore giornaliere, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero dei giorni lavorati o comunque retribuiti;b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative contingenti dell'azienda o per particolari ragioni di carattere personale della lavoratrice/lavoratore, l'orario medio effettivamente praticato risulti inferiore a quello previsto dal contratto di lavoro della categoria, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal contratto stesso. Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedano, nell'ambito di una settimana, un orario di lavoro identico per i primi cinque giorni della settimana e un orario ridotto per il sesto giorno, l'orario giornaliero è quello che si ottiene
---	--

<p>... segue Artt. 23 e 25</p> <p>Misure per chi ha i figli a casa da scuola</p>	<p>dividendo per sei il numero complessivo delle ore settimanali contrattualmente stabilite;</p> <p>c) in tutti gli altri casi, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Lavoratori iscritti alla Gestione Separata Inps</i> = 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità; - <i>ART, COM, CD-CM-IAP iscritti all'Inps</i> = 50% del reddito convenzionale giornaliero stabilito annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. <p>SPECIFICITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI</p> <p>1) Il periodo di congedo in oggetto è coperto da contribuzione figurativa;</p> <p>2) Se il lavoratore ha in corso un periodo di congedo parentale art. 32 (maternità facoltativa) o art. 33 (maternità facoltativa prolungata per figlio con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 104/1992) del Dlgs n. 151/2001, questi sono convertiti nel congedo in oggetto con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.</p> <p>Nota: per i lavoratori autonomi non prevista contribuzione figurativa, forse perché il periodo è coperto da normale iscrizione.</p> <p><u>2. Congedo ai genitori per figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni</u></p> <p>Destinatari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lavoratori dipendenti del settore privato <p>Caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro - può essere fruito in aggiunta al congedo del punto 1. <p>Condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore. <p>Nota: il comma 5 li definisce "permessi retribuiti"</p> <p><u>3. Congedo ai genitori di figli con Handicap grave</u></p> <p>Ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti di cui al punto 2, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, non si applica il limite di età.</p>
---	--

... segue
Art. 23 e 25

Misure per chi ha i figli a casa da scuola

4. Bonus baby sitting (alternativo al Congedo del punto 1)

In alternativa al congedo di cui al punto 1, e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nello stesso periodo oggetto del congedo. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'art. 54-bis, legge n. 50/2017.

Il Bonus viene concesso anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'Inps, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

5. Accesso al "Congedo" o al Bonus "baby sitting"

Le modalità operative per accedere al congedo del punto 1 o al bonus del punto 4 sono stabilite dall'INPS.

I benefici sono riconosciuti nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro annui per l'anno 2020.

Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio e in caso di superamento del limite di spesa, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

6. Congedi e bonus per dipendenti pubblici non sanitari

I dipendenti pubblici non sanitari hanno diritto a fruire dei Congedi e relative Indennità sopra illustrati, o del bonus baby sitting, per tutto il periodo di chiusura delle scuole.

Il congedo e l'indennità non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici

Le modalità di fruizione del congedo, nonché l'erogazione dell'indennità, sono a cura dell'amministrazione pubblica datrice di lavoro

7. Congedi e bonus per dipendenti pubblici del settore sanitario o dipendenti di strutture sanitarie accreditate

I lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, possono accedere ai congedi sopra illustrati o in alternativa al bonus "baby-sitting".

L'importo del bonus, per tali lavoratori, per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1.000,00 euro.

8. Bonus baby sitting per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica

Ai soggetti sopra indicati si applica l'importo di cui al punto 7.

<p>... segue Art. 23 e 25</p> <p>Misure per chi ha i figli a casa da scuola</p>	<p>9. Accesso al “Congedo” o al Bonus “baby sitting” per i dipendenti pubblici</p> <p>Le modalità operative, comunque telematiche, per accedere al congedo o al bonus sono stabilite dall’INPS. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e al Ministero dell’economia e delle finanze. In caso di superamento del limite di spesa, l’INPS rigetta le domande presentate.</p> <p>10. Risorse per congedi e bonus dei dipendenti pubblici</p> <p>30 mln di euro per l’anno 2020.</p>
--	---

AUMENTO DEI PERMESSI MENSILI DI MARZO E APRILE PER ASSISTENZA HANDICAP GRAVI (LEGGE 104/1992)

<p>Art. 24</p> <p>Aumento permessi mensili Legge 104/1992</p>	<p>A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il 2°, ovvero entro il 3° qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire (art. 33, comma 3, della Legge 104/1992) di 3 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.</p> <p>Per l’assistenza alla stessa persona con handicap i permessi possono essere usufruiti da un solo lavoratore dipendente.</p> <p>Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.</p> <p>Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il 1° o entro il 2° qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.</p> <p>La norma prevede che tali permessi retribuiti giornalieri, per i mesi di marzo e aprile 2020, siano incrementati di ulteriori complessive 12 gg. Quindi 3+3+12= 18 gg in tutto per marzo e aprile.</p> <p>Personale sanitario</p> <p>Il beneficio è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell’emergenza COVID-19 e del comparto sanità.</p>
--	---

PERMESSI DAL LAVORO PER LA FUNZIONE DI SINDACO

Art. 25, comma 6	<p>Premessa</p> <p>Secondo quanto disposto dal Dlgs n. 267/2000, art. 79, comma 4, i sindaci hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti</p> <p>È ora disposto che fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale tali permessi possono essere rideterminati in 72 ore.</p> <p>Per i sindaci lavoratori dipendenti pubblici le assenze dal lavoro derivanti dal presente comma sono equiparate a quelle disciplinate dall'articolo 19, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 (costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge).</p>
------------------	---

PERIODI DI QUARANTENA IN SORVEGLIANZA ATTIVA O PERMANENZA DOMICILIARE FIDUCIARIA (equiparati a malattia) E ASSENZE DAL SERVIZIO PER DISABILI GRAVI (equiparati a ricovero ospedaliero)

<p>Art. 26</p> <p>Equiparazione periodi di quarantena a malattia</p>	<p>I periodi in oggetto, trascorsi dai lavoratori (solo i dipendenti, si direbbe) del settore privato, sono equiparati a malattia ai fini del trattamento economico lo spettante in base alla legge ed al contratto di lavoro.</p> <p>Tali periodi non concorrono al periodi di comparto.</p> <p>Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, Legge n.104/1992), nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (articolo 3, comma 1, della Legge n. 104/1992), il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.</p> <p>Gli oneri che sarebbero a carico dei datori di lavoro che presentano domanda all'ente previdenziale sono posti a carico dello Stato, nel limite massimo di 130 milioni di euro, con monitoraggio fino a concorrenza della spesa.</p>
---	--

INDENNITÀ UNA TANTUM A VARIE CATEGORIE DI LAVORATORI

<p>Art. 27 Partite Iva e Co.co.co</p>	<p>Viene riconosciuta una indennità una tantum di 600 euro a: - liberi professionisti titolari di partiva Iva attiva alla data del 23 febbraio; - co.co.co attivi alla data del 23 febbraio; a condizione che: a) non siano titolari di pensione; b) non siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.</p> <p>L'indennità non concorre a formare il reddito Irpef.</p> <p>Sono stanziati risorse pari a 203,4 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>Le domande vanno presentate all'Inps, che eroga l'indennità fino a concorrenza delle risorse.</p>
<p>Art. 28 Cd-Cm-lap Art, Com</p>	<p>Viene riconosciuta una indennità una tantum di 600 euro a: - Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni Speciali Inps (Art, Com e Cd-Cm-lap) a condizione che: a) non siano titolari di pensione; b) non siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria (è però compatibile l'iscrizione alla Gestione Separata Inps).</p> <p>L'indennità non concorre a formare il reddito Irpef.</p> <p>Sono stanziati risorse pari a 2.160 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>Le domande vanno presentate all'Inps, che eroga l'indennità fino a concorrenza delle risorse.</p>
<p>Art. 29 Lavoratori dipendenti stagionali del settore turistico e delle terme</p>	<p>Ai lavoratori in oggetto, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1/1/2019 e il 17 marzo 2020, viene riconosciuta una indennità una tantum di 600 euro, a condizione che: a) non siano titolari di pensione; b) non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore...</p> <p>L'indennità non concorre a formare il reddito Irpef.</p> <p>Sono stanziati risorse pari a 103,8 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>Le domande vanno presentate all'Inps, che eroga l'indennità fino a concorrenza delle risorse.</p>
<p>Art. 30 OTD agricoli</p>	<p>Agli OTD viene riconosciuta, per il mese di marzo, una indennità una tantum di 600 euro, a condizione che: - nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 gg di effettivo lavoro agricolo.</p> <p>L'indennità non concorre a formare il reddito Irpef.</p> <p>Sono stanziati risorse pari a 396 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>Le domande vanno presentate all'Inps, che eroga l'indennità fino a concorrenza delle risorse.</p>
<p>Art. 38 Lavoratori dello Spettacolo</p>	<p>Ai lavoratori del settore spettacolo iscritti al FPLD-S (spettacolo) viene riconosciuta una indennità una tantum di 600 euro, a condizione che: a) nel 2019 risultino iscritti del FPLD-S (spettacolo) con almeno 30</p>

<p>...segue Indennità</p> <p>Art. 38 Lavoratori dello Spettacolo</p>	<p>contributi giornalieri, da cui sia derivato un reddito non superiore a 50.000 euro;</p> <p>b) non siano titolari di pensione.</p> <p>L'indennità non concorre a formare il reddito Irpef.</p> <p>Sono stanziati risorse pari a 48,6 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>Le domande vanno presentate all'Inps, che eroga l'indennità fino a concorrenza delle risorse.</p>
<p>Art. 31 Incumulabilità</p>	<p>Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non sono tra esse cumulabili.</p>

PROROGA DEI TERMINI PER LE DOMANDE DI DS AGRICOLE, NASPI E DIS-COLL

<p>Artt. 32 e 33 Proroga termini domande di disoccupazione ordinaria</p>	<p>Il termine per la presentazione delle domande di DS agricola per l'anno 2019, è prorogato dal 31 marzo al 1° giugno 2020.</p> <p>I termini di decadenza di 68 gg dalla cessazione tutelata del rapporto di lavoro, per la presentazione delle domande di NASPI e DIS-COLL per eventi tutelati verificativi nel corso di tutto l'anno solare 2020, sono aumentati a 128 gg.</p> <p>Il termine per la presentazione delle domande dell'incentivo all'autoimprenditorialità (anticipazione dell'indennità per l'avvio di un'attività di lavoro autonomo) sono ampliati di 60 giorni.</p> <p>Si ricorda che è necessario presentare all'INPS un'apposita domanda in via telematica entro 30 giorni (quindi ora entro 90 gg) dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa, a pena di decadenza. Se l'attività era già in essere durante il rapporto di lavoro dipendente da cui ha avuto luogo la NASPI, la domanda deve essere trasmessa entro 30 giorni (quindi ora entro 90 gg) dalla data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione.</p> <p>Il lavoratore che instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è stata riconosciuta la liquidazione anticipata è tenuto a restituire per intero l'anticipazione, salvo il caso in cui la nuova occupazione sia avviata con la cooperativa di cui è diventato socio.</p> <p>È ampliato di 60 gg il termine di 30 gg (quindi ora di 90 gg) entro cui il percettore di Naspi o Dis-coll deve comunicare all'Inps l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato ovvero l'intrapresa di un'attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale, da cui ricavi rispettivamente non più di 8.000 e non più di 4.800 euro annui.</p>
--	---

SOSPENSIONE TERMINI DECADENZIALI E DI PRESCRIZIONE IN MATERIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA (INPS E INAIL)

Art. 34	<p>Dal 23 febbraio al 1° giugno 2020, quanto alle prestazioni previdenziali, assistenziali ed assicurative erogate da Inps e Inail, sono sospesi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) il decorso dei termini di decadenza;b) i termini di prescrizione. <p>Seguirà apposita nota di approfondimento.</p>
---------	--

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'INAIL

Art. 42	<p>In realtà, la norma ripete, nella sua prima parte, quanto già stabilito all'art. 34, riferendolo esplicitamente all'Inail.</p> <p>Si aggiunge in esplicito che sono sospesi anche i termini di decadenza per la revisione delle rendite, sia attive che passive. Ma anche questo era implicito nell'art. 33, in quanto tali termini sono decadenziali.</p> <p>Molto più importante la seconda parte della norma che riconosce l'infezione da coronavirus contratta sul posto di lavoro come Infortunio sul Lavoro tutelato dall'Istituto e l'erogazione dell'indennità temporanea anche per l'eventuale periodi di quarantena.</p>
---------	---

DISPOSIZIONI PER I PATRONATI

Art. 36	<p>In deroga alla legge sui Patronati e relativi regolamenti e circolari attuative:</p> <ul style="list-style-type: none">a) il Mandato di Patrocinio è acquisibile per via telematica e, una volta finita l'emergenza, va rifatto ai sensi della normativa vigente: "fermo restando che la immediata regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa vigente deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale" (da approfondire);b) è possibile ridurre l'orario di apertura al pubblico e, in ogni caso gli uffici vanno aperti al pubblico lo stretto necessario solo nel caso in cui sia impossibile operare con modalità a distanza;c) i termini per la presentazione al Ministero del rendiconto dell'esercizio finanziaio 2019 e dei dati dell'attività 2019 sono prorogati al 30 giugno.
---------	---

SOSPENSIONE TERMINI CONTRIBUTI DATORI DI LAVORO DOMESTICO

Art. 37, comma 1	<p>I versamenti dovuti dai datori di lavoro domestico, in scadenza dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 sono sospesi e possono essere versati entro il 10 giugno senza sanzioni ed interessi.</p>
------------------	---

SOSPENSIONE TERMINI PRESCRIZIONALI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI

Art. 37, comma 2	I termini di prescrizione degli obblighi contributivi (5 anni per la generalità dei casi; 10 anni se l'inadempimento viene denunciato dal lavoratore dipendente o suoi aventi causa) sono sospesi dal 23 febbraio fino al 30 giugno 2020.
------------------	---

GRAVI PATOLOGIE E PRECEDENZA NELLO SMART WORKING DIPENDENTI SETTORE PRIVATO

Art. 39	Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della Legge n. 81/2017.
---------	---

SOSPENSIONE CONDIZIONALITÀ PER REDDITO DI CITTADINANZA E PERCETTORI INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE

Art. 40	Sono sospese, per tutto il periodo emergenziale, per limitare al massimo ogni spostamento di persone, tutte le procedure relative alle politiche attive di ricerca del posto di lavoro per i percettori di : <ul style="list-style-type: none">- Reddito di Cittadinanza;- Assegno di Ricollocazione;- NASPI e DISCOLL;- beneficiari di integrazioni salariali di cui all'art. 8 e 24 bis del Dlgs 148/2015 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro).
---------	---

SOSPENSIONE ATTIVITÀ COMITATI INPS

Art. 41	Sono sospese fino al 1 giugno 2020 le attività dei Comitati centrali e periferici dell'Inps nonché l'efficacia dei decreti di costituzione e ricostituzione degli stessi (di conseguenza, i ricorsi amministrativi, non sono istruiti né esaminati a qualunque livello). 2. Le integrazioni salariali di competenza dei Fondi di solidarietà bilaterali ai sensi del DLgs n. 148/2015 sono concesse dai Presidenti dei Comitati amministratori dei Fondi, che sono nominati Commissari dei rispettivi Fondi.
---------	---

REDDITO DI ULTIMA ISTANZA

Art. 44	<p>Viene istituito un apposito Fondo, volto a garantire il riconoscimento di una indennità, nei limiti di spesa 200 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>Destinatari:</p> <ul style="list-style-type: none">- lavoratori dipendenti;- lavoratori autonomi;- iscritti alle casse di previdenza dei Liberi Professionisti <p>Requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none">- aver cessato, ridotto o sospeso l'attività o il rapporto di lavoro in conseguenza dell'epidemia;- aver prodotto nel 2019 un reddito da lavoro non superiore a 10.000 euro. <p>Un apposito Dm definirà i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità.</p>
---------	---

RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI

Art. 60	La disposizione proroga al 20 marzo 2020 , senza applicazione di sanzioni e interessi, i termini dei versamenti verso le amministrazioni pubbliche (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, etc.) in scadenza il 16 marzo 2020 , inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
---------	--

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA A FAVORE DEL SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO

Art. 61 Settore turistico e alberghiero: sospensione versamenti	<p>Occorre premettere che l'art. 8, comma 1, del D.L. n. 9/2020, ha sospeso fino al 30 aprile 2020 i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, a favore delle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.</p> <p>L'articolo in esame, estende la sospensione di cui al citato art. 8 anche alle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none">a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
---	---

<p>...segue</p> <p>Art. 61 Settore turistico e alberghiero: sospensione versamenti</p>	<p>i) aziende termali di cui alla legge n. 323/2000, e centri per il benessere fisico;</p> <p>l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;</p> <p>m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;</p> <p>n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;</p> <p>o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;</p> <p>p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;</p> <p>q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;</p> <p>r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10, del D.Lgs. n. 460/1997 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge n. 266/1991, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 7 della legge n. 383/2000, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1 del D.Lgs. n.117/2017.</p> <p>Tale sospensione è limitata ai versamenti delle ritenute alla fonte di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 23 e 24 del DPR n. 600/1973 e agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.</p> <p>In aggiunta, il comma 3 prevede nei confronti dei medesimi soggetti, la possibilità di beneficiare di tale sospensione relativamente ai versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.</p> <p>Alla ripresa della riscossione, i versamenti come sopra sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a far tempo dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p> <p>Infine, il comma 5 estende fino al 31 maggio 2020 detto periodo di sospensione nei confronti delle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche di cui alla precedente lettera a), stabilendo che le stesse possono versare i versamenti sospesi in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Anche in questo caso, non sono previsti rimborsi di quanto già versato.</p>
--	---

SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI PER TUTTI I CONTRIBUENTI

<p>Art. 62 Sospensione adempimenti fiscali e contributivi per la generalità dei contribuenti</p>	<p>Il provvedimento in esame contiene misure di sostegno rivolte alla generalità dei contribuenti, correlate alle misure introdotte per il contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19, consistenti nella sospensione dei termini per gli adempimenti e di taluni versamenti. In particolare:</p> <p>1) per <u>tutti i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato</u>, il primo comma prevede la sospensione dei soli adempimenti tributari (non i versamenti) per il periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, rimanendo ferme le disposizioni di cui all'art. 1 del D.L. n. 9/2020, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020 e le CU2020. Gli adempimenti dichiarativi sospesi possono essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni;</p> <p>2) per i <u>titolari di partita IVA che hanno realizzato ricavi o ai compensi non superiori a 2 milioni di euro</u> nel periodo di imposta precedente (2019), per i quali le vigenti misure di contenimento della pandemia COVID-19 hanno determinato maggiore incidenza sulla liquidità, è consentito di non procedere ai versamenti in scadenza nel mese di marzo, relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none">- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, nonché le trattenute delle addizionali comunale e regionale,- IVA,- contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria; <p>3) la sospensione dei versamenti IVA di cui al punto 2, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza. Si ritiene che questa definizione si riferisca ai titolari di partita IVA, quindi coinvolga anche le imprese agricole.</p> <p>4) per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. ex "zona rossa" (comuni del lodigiano e di Vò Euganeo) restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto MEF 24/05/2020, vale a dire restano sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2020.</p> <p>I versamenti sospesi nei confronti dei soggetti di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 4) vengono effettuati senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p> <p>Inoltre, a favore dei percipienti lavoratori autonomi o imprenditori che, congiuntamente:</p>
--	--

<p>... segue Art. 62 Sospensione adempimenti fiscali e contributivi per la generalità dei contribuenti</p>	<p>→hanno realizzato ricavi o compensi non superiori a € 400.000 con riferimento al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (2019), →nel mese di febbraio 2020 non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, è previsto il non assoggettamento alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del DPR n. 600/1973 da parte del sostituto d'imposta, in relazione ai ricavi e ai compensi percepiti nel periodo compreso tra il 16 marzo e il 31 marzo 2020. L'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dai sostituti è versato direttamente dal percipiente in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi dell'art. 62, comma 7, D.L. 70/2020 e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto, come sopra specificato.</p>
--	---

TABELLE RIASSUNTIVE

Tabella riassuntiva versamenti

Tipologia versamenti	Settore sport (art. 61, comma 5)	Settore turistico (art. 61, comma 2)	Altre imprese o professionisti con ricavi o compensi 2019 <= a € 2 milioni	Altre imprese o professionisti con ricavi o compensi 2019 > a € 2 milioni
Tutti i versamenti fiscali e contributivi scadenti il 16 marzo 2020	Proroga al 20 marzo 2020			
IVA, ritenute di lavoro dipendente e assimilati, trattenute addizionali comunali e regionali, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, scadenti dall' 8 al 31 marzo 2020	Sospensione fino al 31 maggio 2020	Sospensione versamenti fino al 31 maggio 2020 , con possibilità di dilazionare in cinque rate a partire da maggio 2020		-
Ritenute di lavoro dipendente e assimilato, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, scadenti nel mese di aprile 2020	Scadenza versamenti 30 giugno 2020	Sospensione versamenti fino al 31 maggio 2020 , con possibilità di dilazionare in cinque rate a partire da maggio 2020	-	
Tutti i versamenti fiscali dal 21 febbraio al 31 marzo 2020 dovuti da imprese e professionisti in "zona rossa"	Sospensione versamenti fino al 31 maggio 2020 , con possibilità di dilazionare in cinque rate a partire da maggio 2020			

Tabella riassuntiva adempimenti

Soggetti obbligati	Tipologia adempimenti	Periodo di sospensione	Scadenza
Tutte le imprese e professionisti	Dichiarativi fiscali fatta eccezione per adempimenti 730 precompilato e CU2020 (es. Mod. IVA 2020)	Dall' 08 marzo 2020 fino al 31 maggio 2020	30 giugno 2020
Imprese del settore turistico (art. 61, comma 2)	Dichiarativi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria		

Tabella riassuntiva ritenute alla fonte percipienti

Percipienti	Comportamento	Sospensione versamenti	Ripresa versamenti
Con ricavi o compensi 2019 <= a € 400.000 e non hanno sostenuto spese di lavoro dipendente nel febbraio 2020	I percipienti chiedono al committenti di non effettuare le ritenute di acconto	Periodo dal 16/03/2020 fino al 31/03/2020	Dal 31/05/2020 , con possibilità di dilazionare in cinque rate a partire da maggio 2020
Altri soggetti	Ritenute effettuate normalmente dal sostituto d'imposta	No	No

Table riassuntive riferite alla tipologia del soggetto

Imprese e professionisti operanti nella ex “zona rossa”

(Comuni del lodigiano e di Vò Euganeo)

OBBLIGO SOSPESO	SCADENZA ORIGINARIA	NUOVA SCADENZA	POSSIBILITA' RATEAZIONE
Adempimenti dichiarativi tributari (es. Lipe, mod. IVA 2020, esterometro, etc.)	Periodo dal 21/02/2020 al 31/05/2020	30/06/2020	No
Tutti i versamenti tributari	Periodo dal 21/02/2020 al 31/03/2020	31/05/2020	5 rate mensili a partire dal mese di maggio
Altri versamenti (es. contributi previdenziali)	16/03/2020	20/03/2020	No

Federazioni, enti, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche

OBBLIGO SOSPESO	SCADENZA ORIGINARIA	NUOVA SCADENZA	POSSIBILITA' RATEAZIONE
Adempimenti dichiarativi tributari (es. Lipe, mod. IVA 2020, esterometro, etc.)	Periodo dal 08/03/2020 al 31/05/2020	30/06/2020	No
- Versamenti ritenute lavoro dipendente e assimilati, trattenute addizionali comunali e regionali. - Adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria	Periodo dal 02/03/2020 al 30/04/2020		5 rate mensili a partire dal mese di giugno
Versamenti IVA (saldo 2019 e liquidazione mese di febbraio 2020)	Mese di marzo 2020	31/05/2020	5 rate mensili a partire dal mese di maggio
Altri versamenti (es. ritenute alla fonte per professionisti, tassa c. g. Srl, etc.)	16/03/2020	20/03/2020	No

Imprese operanti nel settore turistico (rif. art. 61, comma 2)

OBBLIGO SOSPESO	SCADENZA ORIGINARIA	NUOVA SCADENZA	POSSIBILITA' RATEAZIONE
Adempimenti dichiarativi tributari (es. Lipe, mod. IVA 2020, esterometro, etc.)	Periodo dal 08/03/2020 al 31/05/2020	30/06/2020	No
- Versamenti ritenute lavoro dipendente e assimilati, trattenute addizionali comunali e regionali. - Adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria	Periodo dal 02/03/2020 al 30/04/2020	31/05/2020	5 rate mensili a partire dal mese di maggio
Versamenti IVA (saldo 2019 e liquidazione mese di febbraio 2020)	Mese di marzo 2020		
Altri versamenti (es. ritenute alla fonte per professionisti, tassa conc. gov. Srl, etc.)	16/03/2020	20/03/2020	No

Altre imprese e professionisti con ricavi / compensi non superiori a 2 milioni di euro

OBBLIGO SOSPESO	SCADENZA ORIGINARIA	NUOVA SCADENZA	POSSIBILITA' RATEAZIONE
Adempimenti dichiarativi tributari (es. mod. IVA 2020, esterometro, Lipe, etc.)	Periodo dal 08/03/2020 al 31/05/2020	30/06/2020	No
Versamento ritenute lavoro dipendente e assimilati, nonché trattenute su addizionali comunali e regionali	Periodo dal 08/03/2020 al 31/03/2020	31/05/2020	5 rate mensili a partire dal mese di maggio
Pagamento contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria			
Versamenti IVA (saldo 2019 e liquidazione mese di febbraio 2020)			
Altri versamenti (ritenute acconto professionisti, T.C.G. per Srl, etc.)	16/03/2020	20/03/2020	No

Altre imprese e professionisti con ricavi / compensi superiori a 2 milioni di euro

OBBLIGO SOSPESO	SCADENZA ORIGINARIA	NUOVA SCADENZA	POSSIBILITA' RATEAZIONE
Adempimenti dichiarativi tributari (es. Lipe, mod. IVA 2020, esterometro, etc.)	Periodo dal 08/03/2020 al 31/05/2020	30/06/2020	No
Tutti i versamenti	16/03/2020	20/03/2020	

Percipienti redditi lavoro autonomo soggetto a ritenuta alla fonte se:

- i ricavi o compensi conseguiti nel 2019 non hanno superato i 400.000 €
- non hanno sostenuto spese di lavoro dipendente nel mese di febbraio 2020

OBBLIGO SOSPESO	SCADENZA ORIGINARIA	PERIODO DEL DIFFERIMENTO	SCADENZA
Applicazione ritenuta d'acconto	Ritenuta applicata al momento dell'incasso dal sostituto d'imposta	Nessuna ritenuta applicata per pagamenti incassati dal 16/03/2020 al 31/03/2020	31/05/2020, oppure 5 rate mensili a partire dal mese di maggio

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI

<p>Art. 63 Premio ai lavoratori dipendenti</p>	<p>L'articolo prevede l'erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID-19, continuano a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020.</p> <p>Il premio non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette, ed è ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è prestato nella sede ordinaria.</p> <p>Il bonus è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga se possibile con la retribuzione relativa al mese di aprile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio.</p> <p>I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione, di cui all'art.17 del D.Lgs. n. 241/1997 mediante mod. F24.</p>
--	--

CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

<p>Art. 64 Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro</p>	<p>Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, come misura preventiva di contenimento del contagio della pandemia COVID-19, il comma 1 della disposizione introduce un credito d'imposta a favore di tutti gli esercenti attività d'impresa, arte o professione. L'agevolazione spetta, per il periodo d'imposta 2020, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro per beneficiario. Il limite massimo di spesa previsto per la misura è pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>Il comma 2 rinvia le disposizioni di attuazione del credito d'imposta ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, con il quale sono definite le disposizioni applicative anche al fine del rispetto dei limiti di spesa previsti.</p>
---	--

CREDITO D'IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI

<p>Art. 65 Credito d'imposta per botteghe e negozi</p>	<p>Si riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe) al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19.</p> <p>La misura non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali, quali ad esempio farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità.</p> <p>La misura è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, utilizzando il modello F24.</p>
--	--

EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLE MISURE DI CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

<p>Art. 66 Erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19</p>	<p>Alle persone fisiche e agli enti non commerciali che effettuano erogazioni liberali in denaro e in natura destinate a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata da COVID-19, a favore di Stato, Regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche e fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%. La detrazione non può essere di importo superiore a 30.000 euro.</p> <p>Per titolari di reddito d'impresa, le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono deducibili dal reddito d'impresa in virtù dell'art. 27 della Legge n. 133/199, che disciplina le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni comitati ed enti. Inoltre, tali erogazioni non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Ai fini IRAP le erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.</p> <p>Infine, per assicurare idonea trasparenza della fonte e dell'impiego delle suddette liberalità, si dispone la redazione di apposita separata rendicontazione, da pubblicarsi, al termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, presso il sito internet della stessa pubblica amministrazione (o altro ideo sito internet).</p>
---	--

SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI

<p>Art. 67 Sospensione termini attività enti impositori</p>	<p>Vengono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini relativi alle attività di controllo (salvo quanto previsto in relazione alla liquidazione delle imposte ed al controllo formale), di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.</p> <p>In particolare, per quanto riguarda l'attività di consulenza, si prevede la sospensione dei termini entro i quali l'Agenzia delle entrate è tenuta a fornire risposta alle istanze di interpello. Inoltre, laddove tali istanze siano presentate durante il periodo di sospensione, i termini per la risposta, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. In considerazione della situazione emergenziale, viene stabilito che per il solo periodo di sospensione degli adempimenti, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della PEC.</p> <p>L'articolo si conclude prevedendo, in generale, che con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni</p>
---	--

<p>... segue Art. 67 Sospensione termini attività enti impositori</p>	<p>previste dallo Statuto del Contribuente di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 212/2000 e dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015. La norma richiamata dispone (a favore dell'Erario) che i termini che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione dei versamenti, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Di fatto il potere di accertamento e rettifica che sarebbe spirato alla fine di quest'anno, slitterà al termine del 2022. Ad esempio gli accertamenti relativi all'annualità 2015, le omesse dichiarazioni dell'anno 2014, le cartelle conseguenti a controlli formali su dichiarazioni concernenti l'anno 2015 o agli omessi e ritardati versamenti derivanti da dichiarazioni relative all'anno 2016.</p>
---	---

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

<p>Art. 68 Sospensione termini versamento carichi affidati agli agenti della riscossione</p>	<p>Il primo comma prevede la sospensione dei termini di versamento che scadono nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali. La disposizione precisa che i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020. Viene prevista l'applicabilità delle disposizioni dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015.</p> <p>Il comma 2 prevede che le disposizioni del comma precedente si applichino anche agli atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle ingiunzioni di cui al Regio Decreto n. 639/1910 emesse dagli enti territoriali, e ai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della legge n. 160/2019, sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.</p> <p>Il terzo comma contempla il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento del 28 febbraio e del 31 maggio 2020, relativo alla cosiddetta «<i>rottamazione-ter</i>» (art. 3, commi 2, lettera b), e 23, e art. 5, comma 1, lettera d) del D.L. n. 119/2018, e art. 16-bis, comma 1, lettera b), numero 2), del D.L. n. 34/2019), nonché del termine del 31 maggio 2020 in materia di cosiddetto «<i>saldo e stralcio</i>» (art. 1, comma 190, della legge n. 145/2018), coerentemente con il termine individuato in applicazione della previsione del comma 1.</p> <p>Il comma 4 prevede lo slittamento dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità che gli agenti della riscossione devono presentare con riferimento ai carichi ad essi affidati negli anni 2018, 2019 e 2020, i quali, a legislazione vigente (cfr. art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 112/1999), scadrebbero, rispettivamente, nel 2021, nel 2022 e nel 2023.</p>
--	---

<p>... segue Art. 68 Sospensione termini versamento carichi affidati agli agenti della riscossione</p>	<p>Ciò, tenuto conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • della sospensione generalizzata dei termini di versamento delle somme derivanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione, disposta a causa degli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale; • dell'esigenza di evitare che l'approssimarsi della scadenza dei termini di presentazione delle relative comunicazioni di inesigibilità imponga agli agenti della riscossione di portare a termine le attività di riscossione riguardanti i carichi ad essi affidati negli anni 2018, 2019 e 2020 e, in tal modo, di intensificare le azioni di recupero coattivo nei confronti di soggetti che prevedibilmente, anche una volta scadute le predette sospensioni, continueranno ad avere difficoltà nell'assolvimento delle obbligazioni derivanti dai carichi in parola.
--	--

PROROGA VERSAMENTI NEL SETTORE DEI GIOCHI

<p>Art. 69 Proroga versamenti settore giochi</p>	<p>I DPCM adottati nei mesi di febbraio e di marzo per far fronte all'emergenza COVID-19 sul territorio nazionale hanno previsto la chiusura, prima su una parte del territorio poi sull'intero territorio nazionale, delle sale giochi, sale con apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lett. b) del TULPS e, parzialmente dei bar ed altri esercizi pubblici ove sono collocati il maggior numero di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) del TULPS, rendendo, pertanto, impossibile o difficile la raccolta di gioco pubblico, anche in considerazione del divieto di spostamento fisico sul territorio (che riguarda naturalmente anche gli operatori del gioco) e che impedisce materialmente il prelievo del contante dagli apparecchi medesimi.</p> <p>La sospensione dei termini di versamento del PREU (prelievo erariale unico) sopra indicata e la correlata facoltà di rateizzazione delle somme dovute consentirebbe, peraltro, all'intera filiera del gioco e ai concessionari di Stato di far fronte all'emergenza di tipo finanziario prodottasi, evitando, altresì, importanti ricadute anche sui livelli occupazionali.</p> <p>Il pagamento dei canoni concessori previsti per la proroga delle concessioni del gioco del Bingo non sono dovuti per i periodi di sospensione dell'attività, disposti in relazione all'emergenza sanitaria in atto. Inoltre viene prevista una proroga di sei mesi la scadenza dei termini previsti per l'indizione delle gare delle Scommesse e del Bingo, della gara per gli apparecchi da intrattenimento e dell'entrata in vigore del Registro Unico del gioco, in considerazione del rallentamento delle attività amministrative dovute all'insorgere dell'emergenza sanitaria. Per gli stessi motivi, la norma proroga anche l'entrata a regime degli apparecchi con controllo da remoto, tenuto conto del rallentamento o del blocco anche delle attività necessarie alla produzione dei nuovi apparecchi e alla loro certificazione.</p>
--	--

POTENZIAMENTO DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Art. 70 Potenziamento dell'agenzia delle dogane e dei monopoli	La misura prevede un incremento delle risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate destinato al personale dell'agenzia delle dogane e dei monopoli. L'incremento sarà pari a 8 milioni di euro per l'anno 2020. Grazie a tale maggiore disponibilità sarebbe possibile incrementare le quote di salario accessorio destinate
---	--

MENZIONE PER LA RINUNCIA ALLE SOSPENSIONI

Art. 71 Menzione per la rinuncia alle sospensioni	I contribuenti virtuosi i quali, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamento di cui sopra e dall'articolo 37, effettuano alcuno dei versamenti sospesi, possono chiedere che del versamento effettuato sia data comunicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
--	---

MISURE URGENTI IN MATERIA DI DIFFERIMENTO DELLE UDIENZE E SOSPENSIONE DEI TERMINI NEI PROCEDIMENTI TRIBUTARI

Art. 83 Misure urgenti in materia di differimento delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti tributari	<p>Dal 9 marzo al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti tributari pendenti, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020, inoltre durante lo stesso periodo è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto processuale.</p> <p>Fino al 15 aprile 2020 sono inoltre sospesi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 (presentazione istanza di reclamo/mediazione).</p>
---	---

CREDITO E FINANZA

– prime note per punti

“Supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l'utilizzo del fondo centrale di garanzia”,

In attesa della pubblicazione del testo, il dettaglio delle principali, così come anticipate dalla nota di Palazzo Chigi a margine del Consiglio dei Ministri.

- *Moratoria finanziamenti a micro, piccole e medie imprese (mutui, leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve in scadenza)*
- *Potenziamento fondo centrale di garanzia per piccole e medie imprese, anche per rinegoziazione prestiti esistenti. In dettaglio:*
 - *gratuità della garanzia, con sospensione dell'obbligo di versamento commissioni per l'accesso al fondo;*
 - *ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito;*
 - *allungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlata all'emergenza;*
 - *per le operazioni fino a 100.000 euro, procedure di valutazione ristrette ai soli profili economico-finanziari al fine di ammettere alla garanzia anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi;*
 - *eliminazione commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni non perfezionate;*
 - *possibilità di cumulare la garanzia del fondo con altre forme di garanzia acquisite per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari;*
 - *possibilità di accrescere lo spessore della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di portafogli destinati ad imprese/settori/filiere maggiormente danneggiati;*
 - *possibilità di istituire sezioni speciali del fondo per l'accesso al credito di determinati settori economici o filiere, su iniziativa delle Amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento;*
 - *estensione limite per la concessione della garanzia da 2,5 milioni a 5 milioni di finanziamento;*
 - *facilitazione per l'erogazione di garanzie per finanziamenti ad autonomi, liberi professionisti e imprenditori individuali;*
 - *estensione dell'impiego delle risorse del Fondo.*
- *Rafforzamento Confidi per le microimprese, attraverso misure di semplificazione.*
- *Estensione ai lavoratori autonomi e semplificazione dell'utilizzo del fondo per mutui prima casa.*
- *Costituzione presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di un Fondo per la promozione integrata, finalizzato a sostenere l'internazionalizzazione del sistema Paese.*

- *Immediata entrata in vigore del “volatility adjustment” per le assicurazioni.*
- *Possibilità di corrispondere agli azionisti e agli obbligazionisti danneggiati dalle banche un anticipo pari al 40 per cento dell’importo dell’indennizzo spettante a valere sul Fondo indennizzo risparmiatori (FIR).*
- *Introduzione di un meccanismo di controgaranzia per le banche, da parte di Cassa depositi e prestiti, con cui consentire l’espansione del credito anche alle imprese mediograndi impattate dalla crisi. L’obiettivo è di liberare così circa 10 miliardi di ulteriori investimenti.*
- *Incentivo alla cessione dei crediti deteriorati (NPL) mediante conversione delle attività fiscali differite (DTA) in crediti di imposta per imprese finanziarie ed industriali.*
- *Aumento delle anticipazioni del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell’ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo, con la possibilità di richiedere il 20% delle risorse assegnate ai singoli interventi, qualora questi ultimi siano dotati di progetto esecutivo approvato o definitivo approvato in caso di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori.*